



Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

Notizia Breve 018/2022

- Consulenti in studio

Bucci dott. Alberto
Delvai dott.ssa Barbara
Vanzo dott.ssa Valentina
Bosin rag. Loredana

B.D.B. ELABORAZIONI - s.r.l.

Gestione del personale
Via Monte Mulat 38
38037 Predazzo (Tn)

- Personale di studio

Deflorian rag. Alma
Defrancesco rag. Katia
Grosso rag. Saveria
Vanzetta rag. Elisabetta
Bucci Tiberio
Cestari Claudia
Vanzo rag. Marianna
Trettel rag. Tania
Felicetti rag. Astrid

Predazzo 24 maggio 2022

Oggetto: Sanzione per ogni documento errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema Tessera Sanitaria.

Con la risoluzione 23 maggio 2022 n. 22 pubblicata ieri, l'Agenda delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle **violazioni** degli **obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria** con specifico riferimento al profilo sanzionatorio in caso di inadempimenti.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi del DLGS numero 175/2014, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, gli **operatori sanitari** quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l'erogazione dei servizi sanitari sono tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate.

Con riferimento all'**anno 2022**, si ricorda che sono previste le seguenti scadenze:

- **30 settembre 2022** per le spese sostenute nel primo semestre 2022
- **31 gennaio 2023** per le spese sostenute nel secondo semestre 2022

Dal punto di vista sanzionatorio è previsto che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione al Sistema tessera sanitaria entro la prevista scadenza dei dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti, **si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione senza possibilità di applicazione, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico, con un massimo di 50.000 euro.**



Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

L'Amministrazione finanziaria ha fornito gli attesi chiarimenti in relazione alla corretta interpretazione del termine "**comunicazione**", a seguito di dubbi interpretativi relativi alla possibilità di far riferimento:

- al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;
- al singolo file delle spese mediche inviato al Sistema tessera sanitaria;
- alle spese per ciascun codice fiscale inserito.

Al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua in caso di inadempimenti è stato chiarito che il concetto di "comunicazione" contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce a **ogni singolo documento** di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria. Non rilevano pertanto il mezzo di trasmissione (unico o plurimi file) né il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono.

La sanzione non si applica se la comunicazione corretta è effettuata entro i **cinque giorni** successivi alla scadenza ed è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, se è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea poi che la sanzione è definibile tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**.

L'Amministrazione finanziaria specifica che il codice tributo da utilizzare ai fini del versamento della sanzione ridotta mediante ravvedimento operoso è "**8912**", denominato "Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA"

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.
Cordialmente.

Studio Alb Srl